



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

**Seconda sezione civile**

nella persona del Giudice Istruttore Dr. Roberto Monteverde, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N° 16597/2006 del Ruolo Affari Civili Contenziosi in questo Tribunale di Firenze

**promossa da:**

██████████, rappresentati e difesi dall'Avv. PUCCI Francesca, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

**ATTORI**

**contro:**

██████████ CONVENUTO CONTUMACE

**e contro:**

██████████, in persona dei legali rapp.ti p.t. ██████████  
██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo

**CONVENUTA**

**avente ad oggetto:**

Incidente stradale: morte.

All'udienza del\* 09/12/2008 la causa veniva decisa sulle seguenti conclusioni:

per gli attori ██████████:

"Come da verbale in data\* 09/12/2008".

per la convenuta ██████████, in persona dei legali rapp.ti p.t. ██████████

██████████ e ██████████:

"Come da verbale in data\* 09/12/2008".

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex artt. 3 L. n. 102/2006 e 416 c.p.c. depositato il 13/11/2006, ██████████ e ██████████ convenivano in giudizio ██████████ e la ██████████  
██████████, in qualità il primo di proprietario conducente dell'auto ██████████ targata

██████████, la seconda quale assicurazione garante per la R.C.A., deducendo quanto nell'atto medesimo in relazione al sinistro stradale avvenuto in via ██████████, direzione Firenze, in data ██████████ allorquando il Sig. ██████████ nonno degli attori, trovava la morte venendo violentemente urtato dall'auto del convenuto.

Si rivolgeva pertanto all'autorità giudiziaria instando nelle conclusioni in epigrafe indicate.

Nella contumacia di ██████████ si costituiva ██████████ in persona dei legali rapp.ti p.t. ██████████ e ██████████ esponendo le proprie difese come in comparsa di risposta.

La causa veniva istruita mediante le verbalizzate attività e l'assunzione delle prove hic et inde dedotte. Infine, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate, la causa veniva ritenuta in decisione all'udienza del 09/12/2008 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e contestualmente decisa e pubblicata mediante lettura in aula della presente sentenza alle parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sulla responsabilità del sinistro si osserva che la stessa assicurazione convenuta non ha contestato la dinamica dell'incidente narrata in citazione che assurge pertanto a fatto incontrovertito, ciò che esonera il Tribunale dalla correlativa ricerca.

Gli attori, nipoti del ██████████ deceduto a seguito del sinistro stradale che in questa sede è stato riferito e non opposto dalla convenuta costituita, hanno domandato il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro medesimo.

La Corte Costituzionale con sentenza n.233/2003 ha ritenuto che "...può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico ( art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesioni di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona". Quindi "si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo' (così Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828).

Se dunque l'ordinamento positivo riconosce ormai una lata estensione di 'danno non patrimoniale', inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona tutelati costituzionalmente e non più solo come 'danno morale soggettivo', nondimeno tale lata nozione viene a ricomprendere necessariamente sia il danno biologico come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico ( art. 32 Cost.); sia il danno morale soggettivo, quale transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno (c.d. esistenziale) derivante dalla lesioni di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

Nel caso del danno biologico, la sua ricostruzione come conseguenza imprescindibile di un accertamento medico, quale lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona, innerva un compendio invero assai

ricco di situazioni e rapporti. Il danno biologico deve infatti essere comunque considerato “in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).

A tale riguardo, dunque, la valutazione medico-legale non può che avere ad oggetto il danno biologico sia nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico (uniforme nei singoli casi in base alle tabelle di liquidazione adottate dai Tribunali), sia nei suoi aspetti dinamico-relazionali, quale insieme di conseguenze negative in concreto prodotte dalla lesione nella vita quotidiana della vittime (in modo differenziato caso per caso, secondo il prudente apprezzamento giudiziario).

La ricchezza dogmatica della figura di danno, l’esigenza di un accertamento medico legale e l’insostituibile strumento delle tabelle di liquidazione del danno alla persona, costituiscono elementi ineludibili che depongono univocamente nel senso del mantenimento di un’autonoma determinazione del danno biologico in capo alla vittima, pur dovendo tale figura ricondursi alla nozione di danno non patrimoniale nell’ambito di una logica “bipolare”, come affermata dalla recente giurisprudenza cui ci si è riferiti.

Diverso ragionamento può invece essere sviluppato con riferimento agli altri tipi di danno non patrimoniale, vale a dire per il danno morale soggettivo e per il danno derivante dalla lesioni di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

A seguito delle richiamate sentenze Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 e della Corte Cost. n. 233/2003, la giurisprudenza di merito, e fra questa quella del Tribunale di Firenze, ha evidenziato -come già posto limpidamente in luce dalle predette sentenze- che, lungi da qualsiasi operazione di duplicazione delle voci di danno, anche il danno esistenziale, ove ricorra, viene ad essere ricompreso nella più generale considerazione di un danno non patrimoniale, subito a seguito del prodursi di un fatto ingiusto di un terzo, lesivo di beni costituzionalmente protetti. Talché, in tal senso, lo strumento delle tabelle di risarcimento (anche del danno non patrimoniale oltre che “biologico”) predisposte in questo Tribunale, assolve proprio allo scopo di adeguare in concreto il risarcimento dovuto, fra i minimi ed i massimi tendenziali ivi previsti, avendo attinenza a tutte le ipotetiche e possibili voci di danno di cui finora si è discusso, “...ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di ‘danno non patrimoniale’ inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come ‘danno morale soggettivo’ (Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828).

I principi enunciati, da sempre costituenti la giurisprudenza praticata da questo Tribunale di Firenze in materia, ha ricevuto da ultimo un significativo e definitivo avallo dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio di legittimità, nel ritenere che “Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno” (Cass. SS.UU. nr. 26972, 26973, 26974, 26975 del 11/11/2008).

Nell’ambito della specifica problematica relativa alla morte del congiunto, già la più

risalente giurisprudenza affermava che “il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte "ex delicto", va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, "iure proprio", cioè, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante” (Cass., Sez. 3 Sentt. 03099 e 03116 DEL 06/05/1983 e 07/05/1983). La chiara e condivisibile affermazione è meritevole di una specificazione. In proposito occorre evitare l'equivoco di un riconoscimento della legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno non patrimoniale ancorata alla mera appartenenza alla famiglia unitariamente intesa, cioè al semplice legame di parentela con l'ucciso in virtù dello ius sanguinis, sottilmente confinante con una sorta di vendetta che la famiglia stessa eserciterebbe a tutela della sua comunità nei confronti del danneggiante. In realtà, l'affinamento giurisprudenziale ha posto in evidenza che il sostanziale criterio decisivo ai fini dell'individuazione dei legittimati all'azione è la prova del danno, quantunque questa possa essere data per presunzioni, dimostrando il legame di parentela, la convivenza o altri elementi idonei a fondarne la sussistenza.

È stato infatti più recentemente affermato che “In tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima - nella specie, figlio e nipoti conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale -, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita” (Sez. 3, Sentenza n. 10823 del 11/05/2007).

Su tale punto specifico è stato affermato che: “La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima” (Cass. Sez. 00, Sent. 06938 DEL 23/06/93), laddove sembra potersi escludere, in via generale, tale mancanza di positivo riscontro nel caso del rapporto fra nonni e nipoti.

Occorre dunque valutare, agli indicati fini, l'effettività di un vincolo di sostegno morale fra congiunti, tenendo presente che “Ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, e, inoltre, l'accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare - come nella specie - un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente sulla liquidazione dello stesso” (Sez. 3, Sentenza n. 1203 del 19/01/2007).

Nel caso di specie si deve riconoscere un vincolo familiare connotato da apprezzabile intensità, la cui perdita appare idonea a determinare, oltre al venir meno del mero rapporto di parentela, anche quella, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, secondo l'id quod plerumque accidit, talché, in assenza di elementi a contrario, deve ritenersi provata l'esistenza di un danno non patrimoniale, siccome rivendicato in giudizio dagli attori.

Deve peraltro affermarsi che le circostanze da una parte dell'incontroversa mancanza di convivenza dei danneggiati con il congiunto deceduto, che rappresenta un idoneo

elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, dall'altra dell'esigenza logico giuridica di non eccedere il quantum risarcitorio in linea generale e tendenziale previsto dalle tabelle di risarcimento per tale genere di danno per i congiunti ancor più prossimi, pure in uso presso questo Tribunale di Firenze, non possono che influenzare la liquidazione dello stesso.

Deve pertanto ritenersi congruo nel caso di specie una liquidazione del danno subito dagli attori, ancorata alle predette considerazioni, nell'importo complessivo di € 18.000,00 ciascuno in moneta attuale.

È tuttavia dovuto il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, applicando quale criterio di riferimento quello degli interessi, ad un saggio annuo equitativamente determinato nella misura del 2,5 % (Cass. Sez. Un., sent. n° 1712 del 1995).

Dovranno dunque essere calcolati interessi sul capitale devalutato al giorno del fatto al saggio equitativamente sopra determinato fino alla prolazione della presente sentenza, ammontare, quest'ultimo, che dovrà essere aggiunto alla somma dovuta per il capitale liquidato e non devalutato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con ricorso depositato il 13/11/2006 nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED], in persona dei legali rapp.ti p.t. [REDACTED] e [REDACTED], ogni diversa e contraria istanza, eccezione, richiesta disattesa così provvede:

#### **CONDANNA**

[REDACTED] e [REDACTED] in solido al risarcimento del danno subito da [REDACTED] e [REDACTED] mediante il pagamento della somma di € 18.000,00 ciascuno, oltre interessi equitativamente determinati al 2,5% annuo su detta somma devalutata al giorno del sinistro fino alla prolazione della presente sentenza.

#### **CONDANNA**

[REDACTED] e la [REDACTED] in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari ed € [REDACTED] per spese generali oltre IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Così deciso in Firenze, 09/12/2008.

**IL GIUDICE**

*(Roberto Monteverde)*